

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

PROGETTO Ve.S.T.A

Verso Servizi Territoriali Accoglienti

(PROG-336)

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi
annualità 2016/2018



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020


“Aspetti procedurali e amministrativi della protezione internazionale.

Come accompagnare gli utenti nella fruizione dei servizi in ambito amministrativo, socio-sanitario, lavorativo e dell'istruzione/formazione”

Avv. Maurizio Veglio
Dott.ssa Veronica Montagnese



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Il concetto di protezione internazionale è stato introdotto nell'ordinamento dell'Unione europea dalla **direttiva n. 2004/83/CE** (abrogata dalla direttiva n.2011/95/UE) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire un livello minimo di **protezione uniforme in tutti gli Stati membri** dell'Unione, facendo propria la definizione di rifugiato contenuta nella **Convenzione di Ginevra** sullo status dei rifugiati del 1951 e prevedendo una **forma complementare di protezione**.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Infatti la nozione di protezione internazionale comprende al suo interno due distinti status:

a) lo status di rifugiato

b) lo status di protezione sussidiaria





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Il diritto d'asilo è uno dei diritti umani fondamentali riconosciuti dall'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo:

“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

L'asilo costituzionale: art. 10 comma 3 Cost.

“Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica”





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Art. 1 A Convenzione di Ginevra del 1951
Lo status di rifugiato è riconosciuto a

“Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche**, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”

Art. 2 co.1 lett e) D. Lgs. 251/2007





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Atti di persecuzione (art. 7 D. Lgs. 251/2007)

Lettera a) Atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;

Lettera b) Atti costituiti dalla somma di diverse misure, tra cui violazione di diritti umani, aventi sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Motivi di

- Razza
- Religione
- Nazionalità
- Appartenenza ad un determinato gruppo sociale
- Opinioni politiche





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Agente di persecuzione (art. 5 D.Lgs. 251/2007)

- a) Lo stato;
- b) I partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) Soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.






Le clausole di esclusione

Mirano ad escludere che possano beneficiare dello status di rifugiato quelle persone che **non ne hanno bisogno** (art. 1, lettere D) e E) Convenzione di Ginevra e art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 251/2007) o **non lo meritano** (art. 1, lett. F) Convenzione di Ginevra e art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007).





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

- a)** che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- b)** che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- c)** che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Protezione Sussidiaria (art. 2, lett. g) D. Lgs 251/2007)

è ammissibile alla protezione sussidiaria “il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un **rischio effettivo di subire un grave danno** e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto paese”





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati **danni gravi**:

- a)** la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b)** la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c)** la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

La protezione umanitaria (art 32 co. 5 D.Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6 D.Lgs 286/1998)

Il decreto Procedure prevede che nei soli casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale può trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del pds ai sensi dell'art. 5 co. 6 del TU Immigrazione.





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

- La protezione internazionale non è stata riconosciuta
- La Commissione opera tuttavia una valutazione di merito relativamente alla situazione del richiedente alla luce degli obblighi internazionali o costituzionali
- La domanda non è sottoposta ad una nuova valutazione di merito da parte della PS, salvo vengano alla luce elementi assai rilevanti non precedentemente assunti



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

La normativa italiana, tuttavia, non definisce in termini univoci quali **siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo**: l'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 286/98 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale.





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Ipotesi certamente riconducibili ai “seri motivi” di cui all’art. 5, co. 6 del D. Lgs. 286/1998, riguardano persone bisognose di protezione a causa di:

- particolari **condizioni di vulnerabilità** personale come ad esempio motivi di salute (HIV e gravi patologie fisiche o psichiche)
- vittime di situazioni di **grave instabilità politica**, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani
- vittime di **carestie o disastri ambientali o naturali**

